

Consiglio Regionale 4^ COMMISSIONE CONSILIARE

"Commissione per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione Europea"

Il Vicepresidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

PRI

100022818/PRES-02 23/10/14 CRA

AI Sig. Presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Di Pangrazio S E D E

OGGETTO:

RISOLUZIONE ai sensi dell' art. 3 l.r. 22/09 e dell'art. 115 del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale - Partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente di formazione del diritto europeo - Consultazione pubblica della Commissione europea avente ad oggetto: "Libro verde - Sfruttare al meglio il know - how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli - COM(2014) 469 Final del 15 luglio 2014- assegnato come P.E. n. 2/UE/2014- scadenza 28 ottobre 2014.

Le invio, per la trasmissione alle Autorità competenti, la Risoluzione di questa Commissione n. 2 del 23 ottobre 2014 con la quale sono state approvate le osservazioni in risposta ai quesiti contenuti nel Libro verde di cui all'oggetto, che costituiscono la posizione della Regione Abruzzo in materia.

Cordiali saluti.

Leandro Bracco



IV Commissione Consiliare

"Commissione per le Politiche Europee, Internazionali, per i Programmi della Commissione Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea"

RISOLUZIONE 2/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 23 del mese di ottobre, presso la Sala D'Annunzio del Consiglio Regionale in L'Aquila, si è riunita la 4[^] Commissione Consiliare di cui al Decreto n. 70 del 18 settembre 2014 del Presidente del Consiglio regionale, convocata dal Presidente Luciano Monticelli con nota prot. 22274/Pres-02 del 17 ottobre 2014.

Presidenza: Cons. Leandro Bracco

Consigliere segretario: Cons. Andrea Gerosolimo

Consiglieri presenti: Mariani in sostituzione di Monticelli, Bracco, Pietrucci in sostituzione di

D'Alessandro, Gerosolimo, Berardinetti, Di Nicola, Iampieri, Marcozzi e D'Ignazio.

Consiglieri assenti: Monticelli, D'Alessandro, Gatti e Paolini.

Oggetto: RISOLUZIONE ai sensi dell' art. 3 l.r. 22/09 e dell'art. 115 del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale - Partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente di formazione del diritto europeo - Consultazione pubblica della Commissione europea avente ad oggetto: "Libro verde – Sfruttare al meglio il know – how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli – COM(2014) 469 Final del 15 luglio 2014- assegnato come P.E. n. 2/UE/2014- scadenza 28 ottobre 2014.

la 4[^] Commissione consiliare

VISTO il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea;

VISTO l'art. 117, comma 5, della Costituzione;

VISTA la 1. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo; VISTO l'art. 3 della l.r. 22/2009 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) e l'art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;



VISTO il modello "Fase ascendente" approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 103/2011 e con deliberazione della Giunta regionale n. 370/2011;

DATO ATTO che la Commissione europea ha dato avvio alla consultazione sul *Libro Verde – Sfruttare al meglio il Know –how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli – COM(2014) 469 final del 15 luglio 2014, assegnato come P.E. n. 2/UE/2014, e che la partecipazione alla stessa scade il prossimo 28 ottobre 2014;*

DATO ATTO ALTRESI' che la IV Commissione consiliare:

- ha comunicato al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore preposto alle attività produttive l'intenzione del Consiglio regionale di partecipare a tale consultazione, chiedendo alla Giunta di far pervenire proprie osservazioni in tempo utile per il rispetto del termine del 28.10.104 (nota Pres. IV Com. prot. 19063/Pres-02 dell'11.10.2014);
- ha ritenuto opportuno chiamare in audizione, al fine di acquisire le rispettive considerazioni in merito, le università abruzzesi, l'ANCI, le parti sociali e imprenditoriali interessate dalla consultazione richiamata (note Presidente 4[^] Commissione Prot.: 19063/Pres-02 dell'11.10.2014: 21181 e 21182 del 9.10.2014);

VISTA la DGR n. 651/P del 14.10.2014 (assegnata come Provv. Europeo n. 4/UE/2014) "Partecipazione alla consultazione della Commissione europea avente ad oggetto: "Libro verde – Sfruttare al meglio il know – how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli – COM(2014) 469 Final del 15 luglio 2014. Presentazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 3 della LR. 22/2009";

VISTE le osservazioni dei Consiglieri regionali Gianluca Ranieri e Mauro Febbo, depositate ai sensi dell'art. 115 del Regolamento interno presso la segreteria della 4[^] Commissione;

AUDITI, nella seduta congiunta delle Commissioni 4^e 3^{del} 16 ottobre 2014 i rappresentanti:

- dell'Università degli studi di Teramo
- della CISAL ABRUZZO
- dell'USB
- il dirigente del Servizio Affari Comunitari e Cooperazione interistituzionale ed il dirigente del Servizio sviluppo artigianato della Giunta regionale;

PRESO ATTO:

dei contributi scritti presentati da: ANCI, ADCONSUM, CISAL, CISL, USB;

VISTO il parere reso dalla 3[^] Commissione consiliare, a maggioranza dei Commissari presenti, nella seduta del 23.10.2014;

TENUTO CONTO delle osservazioni della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, dell'esito delle audizioni e dei contributi scritti depositati;

CONSIDERATO che:

• le osservazioni deliberate dalla Giunta regionale contengono molte delle considerazioni emerse nel corso delle audizioni svoltesi nella seduta congiunta delle Commissioni 4^ e 3^ del 16.10.2014 nonché effettuate con i contributi scritti depositati;

RITENUTO, per quanto considerato e rilevato:

• di fare proprie le osservazioni proposte dalla Giunta regionale con la richiamata DGR. n. 651/P del 14.10.2014 e di integrarle con quelle depositate dai consiglieri regionali tenendo conto altresì delle ulteriori considerazioni emerse nelle audizioni e di quelle riportate nei contributi scritti, come sopra specificato;

A voti espressi a maggioranza dei presenti (Voti favorevoli 27 – Voti di astensione 3)



DELIBERA -

- di fare proprie le osservazioni proposte dalla Giunta regionale con DGR. n. 651/P del 14.10.2014 e di integrarle con quelle depositate dai consiglieri regionali tenendo conto altresì delle ulteriori considerazioni emerse nelle audizioni e di quelle riportate nei contributi scritti;
- conseguentemente, di approvare le osservazioni della Regione Abruzzo in risposta alla Consultazione pubblica aperta dalla Commissione europea sul "Libro verde Sfruttare al meglio il know how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli COM(2014) 469 Final, contenute nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Risoluzione;
- di **trasmettere** la presente Risoluzione **alla Commissione europea** e, per opportuna conoscenza, al Presidente della Giunta regionale, nonché:
 - al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche Europee e al coordinamento, con il Ministro degli Affari Esteri, delle attività inerenti il Semestre di presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea;
 - al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari;
 - al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, in caso di consultazione;
 - alla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
 - alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

• di **pubblicare** la presente Risoluzione sul sito internet del Consiglio regionale dell'Abruzzo, nella sezione Relazioni europee.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Andrea Gerosolimo

VICEPRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE

Leandro Bracco

ALLEGATO A

REGIONE ABRUZZO - ITALIA

RISPOSTE AL QUESTIONARIO

Libro verde – Sfruttare al meglio il know – how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli – COM(2014) 469 Final del 15 luglio 2014



Domande

1. Secondo Lei i diversi livelli e strumenti di protezione delle IG per i prodotti non agricoli attualmente esistenti nei vari Stati membri dell'Unione comportano vantaggi o svantaggi? Motivare la risposta.

Attualmente solo in 15 Stati membri sono operativi sistemi sui generis che garantiscono, non sempre in modo ottimale, la tutela delle *indicazioni geografiche* per i prodotti non agricoli.

Pertanto, il fatto che nei vari Stati membri dell'Unione esistano diversi livelli e strumenti di protezione delle *indicazioni geografiche* per i prodotti non agricoli comporta sicuramente sia svantaggi sia vantaggi.

Gli svantaggi si traducono in differenze significative per quanto riguarda le definizioni, le procedure ed i costi di registrazione, la portata della protezione e gli strumenti di applicazione delle norme. Da ciò scaturiscono conseguenze negative che non consentono ai consumatori di fruire di informazioni dettagliate e di una garanzia di qualità, ai produttori di godere di una maggiore stabilità dei margini di utile e di una maggiore possibilità di partecipazione a fiere commerciali e di accesso a nuovi mercati nazionali e/o di esportazione, come anche di opportunità di utilizzare i fondi promozionali e aiuti all'investimento. Ciò comporta, evidentemente, ripercussioni negative sul mantenimento dell'infrastruttura e dell'occupazione locale, soprattutto nelle regioni più povere, con svantaggio per tutta la società.

Vantaggi, invece, potrebbero derivare dal fatto che strumenti di protezione nazionale consentono un puntuale modulazione della protezione, sia nella scelta dei prodotti da tutelare sia nella graduazione della tutela da assegnare.

In un'epoca di contraffazione di prodotti di qualsiasi genere e in ambiti territoriali vasti, tuttavia, è opportuna la presenza di uno strumento di protezione comune e generale che dia una identità a prodotti di nicchia dei territori della Unione europea.

2. Ritiene che una protezione rafforzata e armonizzata delle IG per i prodotti non agricoli a livello dell'UE possa avere nel mercato interno gli effetti economici positivi indicati sopra?

SI', una protezione rafforzata e armonizzata delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli a livello di Unione europea potrebbe avere nel mercato interno importanti effetti economici positivi che non potrebbero registrarsi qualora permanessero negli Stati membri dell'Unione, distinti e diversi livelli e strumenti di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli, come peraltro già evidenziato nelle argomentazioni contenute nel punto n. 1.

Una protezione rafforzata e armonizzata delle indicazioni geografiche a livello europeo consentirebbe, attraverso l'introduzione di un disciplina di carattere unitario, di aumentare la competitività e la remunerazione delle risorse impiegate, anche attraverso la creazione di ostacoli di



carattere istituzionale contro gli usi abusivi del nome geografico di un determinato territorio. Ciò rafforzerebbe, indirettamente, l'attrattiva verso i consumatori da parte delle imprese che operano nell'ambito e nel rispetto della disciplina delle indicazioni geografiche. I vantaggi non si limiterebbero a quelli connessi alla competitività e alla tutela del reddito, ma potrebbero tradursi in esternalità positive di tipo culturale e correlate alle tradizioni dei territori di riferimento, attraverso la valorizzazione dei savoir faire locali.

Nell'ambito di una protezione rafforzata ed armonizzata a livello europeo, le imprese sarebbero invogliate a fare rete al fine di impiegare nel modo migliore le proprie risorse.

Agli attori locali che si collocano nel territorio interessato dall'indicazione geografica rimarrebbe comunque la libertà di scegliere se aderire o meno al sistema di protezione unitaria e all'organizzazione collegata. I benefici a livello di commercializzazione e negoziazione, ma anche quelli di immagine, di reputazione collettiva e di valore del prodotto o ancora di visibilità, dovrebbero essere confrontati con gli eventuali inconvenienti legati ai costi (in termini monetari e di investimento personale) di adattamento al disciplinare e di adesione all'organizzazione nonché alla perdita di una parte di "indipendenza" commerciale.

Bisogna sottolinerare, comunque, che difficilmente la sola protezione rafforzata possa garantire il mercato contro le perdite causate da contraffazione e imitazione così come bisogna evitare che una regolamentazione troppo uniforme impedisca di riconoscere e valorizzare alcune tipicità locali meritevoli di strumenti specifici e particolari di tutela. Per queste ragioni lo strumento normativo più adatto potrebbe essere la Direttiva.

3. A Suo avviso, questo tipo di protezione potrebbe avere ripercussioni negative sull'economia dell'Unione?

NO, in quanto da una protezione rafforzata e armonizzata delle *indicazioni geografiche* per i prodotti non agricoli a livello dell'UE deriverebbero principalmente vantaggi positivi (informazioni dettagliate ed una garanzia di qualità per i consumatori, maggiore stabilità dei margini di utile per i produttori, maggiore possibilità per i produttori di partecipazione a fiere commerciali e di accesso a nuovi mercati nazionali e/o di esportazione, maggiori opportunità di utilizzazione dei fondi promozionali e di aiuti all'investimento, maggiore incremento delle vendite e tutela più efficace contro le perdite causate dalle contraffazioni e dalle imitazioni). Si evidenziano, piuttosto, ulteriori effetti positivi che potrebbero scaturire dall'estensione della protezione delle *indicazioni geografiche* ai prodotti non agricoli, e cioè:

 maggiore visibilità che potrebbe verificarsi in capo alla regione o località di origine da un'indicazione protetta che goda di notorietà, con possibile effetto moltiplicatore e sviluppi conseguenti sull'incremento del turismo;



 significativi contributi al mantenimento dell'occupazione e della ricchezza in zone economicamente fragili.

In ogni caso, un profilo da non sottovalutare è rappresentato dalla relazione tra introduzione di una protezione unitaria delle *indicazioni geografiche* per i prodotti non agricoli e la dimensione delle imprese che potrebbero entrare a far parte del circuito delle *indicazioni geografiche*.

I piccoli produttori potrebbero, ad esempio, essere scoraggiati dall'utilizzo del segno di qualità, ove questo implicasse il ricorso a procedure tecnico burocratiche eccessivamente complesse ed onerose. In queste circostanze, e in modo ancora più marcato ove i meccanismi di controllo e sostegno istituzionale fossero fallaci, i grandi produttori potrebbero approfittare di un vantaggio sleale. Laddove il dispositivo della indicazione geografica inducesse un cambiamento nella dimensione media delle imprese, potremmo assistere al concretizzarsi di comportamenti monopolistici o oligopolistici, in virtù della spinta all'appropriazione di quote sempre maggiori lungo la catena dell'offerta. Il verificarsi di tale evenienza avrebbe sicuramente effetti negativi sull'economia europea in quanto comprometterebbe le realtà imprenditoriali medio-piccole.

4. Ritiene che i consumatori possano trarre vantaggio dalla protezione armonizzata, a livello dell'UE, delle IG per i prodotti non agricoli?

SI', i consumatori potrebbero trarre vantaggio dalla protezione armonizzata a livello di Unione europea delle *indicazioni geografiche* per i prodotti non agricoli, in quanto le stesse mirano ad offrire ai consumatori la certezza che un prodotto presenti una particolare qualità, determinate caratteristiche e/o una notorietà dovute alla sua specifica origine geografica. Il principale vantaggio per i consumatori è rappresentato dalla maggiore tutela che ne deriverebbe, soprattutto con riferimento ad un uso fraudolento del nome di una *indicazione geografica*. L'eliminazione della concorrenza sleale contribuirebbe a stabilire, o ristabilire, un clima di fiducia negli scambi, creando le condizioni per il funzionamento del mercato.

Peraltro una maggiore consapevolezza della effettiva provenienza di un determinato prodotto da un dato territorio, fondata sull'esistenza di una tutela di livello europeo, genererebbe un ulteriore circuito virtuoso: le imprese del territorio di riferimento sarebbero invogliate a promuovere investimenti in prodotti di elevata qualità. In altri termini, il consumatore, dopo aver percepito la relazione qualitàterritorio, svilupperebbe un interesse oggettivo per l'insieme delle sue componenti e dunque per i prodotti di che trattasi. Peraltro, l'indicazione geografica facilita l'identificazione del prodotto da parte del consumatore.

La presenza sulla confezione di un determinato prodotto nella designazione commerciale della menzione di *Indicazione geografica* dovrebbe essere in grado di conferire di per sé un *plus* al prodotto, collocandolo all'interno di una categoria di beni di qualità superiore (perché "tipici", o tracciati, o



garantiti, o percepiti come superiori alla media). Ciò determinerebbe una maggiore disponibilità a pagare da parte del consumatore. La manifestazione di tali effetti dipende da alcuni presupposti, e prima di tutto dal fatto che l'indicazione geografica sia effettivamente conosciuta e goda di una reputazione positiva presso ampie fasce di consumatori. La reputazione dovrebbe derivare dalla credibilità del sistema (procedure di riconoscimento, di controllo, di sanzione), dal livello di qualità delle indicazioni geografiche riconosciute e dei prodotti effettivamente certificati e venduti sul mercato come tali, in modo che non si produca un livellamento della qualità del prodotto togliendo spazio alle eccellenze, ma anche dalla realizzazione di idonee politiche di comunicazione sia private che pubbliche.

5. A Suo parere, vi potrebbero essere conseguenze negative per i consumatori?

NO. Come già evidenziato in precedenza, la protezione della indicazioni geografiche costituisce uno strumento volto ad impedire l'uso fraudolento del nome di una indicazione geografica nel mercato, in quanto la sua tutela riserva l'uso di una denominazione specifica ai prodotti che sono conformi al corrispondente disciplinare e che hanno un chiaro legame con la zona geografica di provenienza. La tutela a livello europeo non deve avere quale effetto quello di limitare la scelta dei prodotti a disposizione dei consumatori o di produrre un generale livellamento della qualità dei prodotti, bensì quello di impedire che i consumatori si trovino ad avere acquistato prodotti che non presentano le qualità e le caratteristiche che gli stessi si aspettano. L'unico svantaggio potrebbe essere quello relativo al prezzo ma solo per i consumatori che nella scelta del prodotto antepongono il costo alla qualità.

6. Un sistema armonizzato di protezione delle IG dell'UE per i prodotti non agricoli comporta vantaggi o svantaggi per le relazioni commerciali tra l'Unione e i paesi terzi? In caso di risposta affermativa, specificarli.

VANTAGGI, in quanto un sistema di protezione unitaria delle *indicazioni geografiche* per i prodotti non agricoli nell'Unione Europea potrebbe incidere positivamente sulle relazioni commerciali tra l'Unione ed i Paesi terzi, che siano interessati a tutelare le *indicazioni geografiche* dei loro prodotti nell'Unione europea oltre che comportare vantaggi di natura competitiva per ragioni di riconoscibilità e di azione condivisa a livello UE. L'informazione, poi, sui prodotti artigianali è il modo giusto per mettere in condizione gli artigiani di promuovere la commercializzazione dei propri prodotti nei Paesi terzi.

Piuttosto, l'assenza di una tutela a livello europeo incide negativamente sulla capacità dell'Unione di concludere accordi bilaterali con i Paesi terzi, mentre, se esistesse tale tutela, l'UE sarebbe in grado di ottenere in tali Paesi una migliore protezione delle *indicazioni geografiche* per i prodotti non agricoli, di provenienza europea.



7. Ritiene che la protezione armonizzata delle IG per prodotti non agricoli a livello dell'UE possa contribuire a preservare il patrimonio culturale e artistico tradizionale che si riflette nei prodotti ammissibili all'indicazione geografica? Motivare la risposta.

SI', può contribuire a preservare e valorizzare le tradizioni ed il patrimonio culturale ed artistico dell'Europa, in quanto i prodotti a indicazione geografica tengono vivo il prezioso sapere tradizionale e si tramandano di generazione in generazione. Questi prodotti, i metodi di produzione e le attività associate agli stessi sono stati costruiti nel tempo e sono elementi nei quali la società si riconosce. Consentirebbe, inoltre, una migliore pubblicizzazione del prodotto che portato a conoscenza dei consumatori aiuterebbe gli artigiani a dare continuita' alle produzioni. Si evidenzia, tuttavia, che alla protezione armonizzata a livello europeo si dovrebbero affinacare misure di protezione locale.

In relazione alla particolare realtà abruzzese, la tutela e la promozione di cui alla Parte quinta della L.R. 23/2009 delle lavorazioni artigianali è rivolta alle lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione ed ai luoghi di origine, perseguendo gli obiettivi di:

- > valorizzare le lavorazioni artigianali artistiche, tipiche, tradizionali, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura;
- > formare le figure professionali che operano nel campo delle suddette lavorazioni e promuoverne i prodotti.
- 8. Questo tipo di protezione contribuirebbe a costruire il capitale sociale nelle zone di produzione?

SI' anche se è solo uno degli strumenti.

I prodotti a *indicazione geografica* promuovono la costituzione di reti di cooperazione tra i produttori e tra i produttori e gli enti locali interessati, gli enti pubblici e le organizzazioni del turismo. Posto che detti prodotti contribuiscono a costruire il capitale sociale di una regione, la scomparsa degli stessi, conseguente ad un mancata ed adeguata protezione, danneggerebbe un elemento importante del patrimonio storico, culturale e sociale dell'Europa.

La decisione da parte delle imprese di produrre un prodotto ad *indicazione geografica* è il frutto di una complessa valutazione di un gran numero di potenziali costi e benefici, non soltanto di tipo economico, la cui effettiva presenza ed entità dipende dalle caratteristiche sia delle singole imprese che del sistema produttivo nel suo complesso. Il riconoscimento dei prodotti a *indicazione geografica* esercita molteplici effetti sul territorio in cui il prodotto viene realizzato, che vanno al di là degli effetti economici di tipo diretto sulle singole imprese coinvolte nelle varie fasi di realizzazione del prodotto protetto e sul sistema



produttivo da esse formato. Dunque, in virtù dell'intensità delle relazioni che il prodotto a indicazione geografica e il suo processo produttivo intrattengono con il territorio, è necessario ampliare il punto di osservazione da quello dell'impresa e del sistema produttivo locale del prodotto tipico stesso, per comprendere quello della collettività intesa nel senso più ampio possibile (comprendente cioè istituzioni, consumatori e in generale cittadini tanto all'interno quanto all'esterno del sistema locale di produzione). Prima di tutto vanno considerati gli effetti di attivazione esercitati sul sistema economico locale dalla produzione del prodotto ad indicazione geografica.

La chiusura territoriale determinata dalla denominazione è spesso vista proprio come il presupposto per garantire la ricaduta localizzata degli effetti economici e occupazionali derivanti dalla valorizzazione del prodotto stesso. Ci si aspetta dunque che, a parità di altri elementi, il moltiplicatore locale associato al volume produttivo di un prodotto ad *indicazione geografica* sia più elevato che per altri tipi di prodotti.

Le aspettative di ricadute economiche a livello territoriale possono giustificare la concessione di un sostegno tecnico o economico al processo di riconoscimento delle *indicazioni geografiche* da parte dell'operatore pubblico, così come l'attivazione di forme di assistenza tecnica o finanziaria volte a rendere possibile l'effettivo utilizzo della stessa da parte delle imprese.

L'operatore pubblico locale può anche cercare di orientare i contenuti del disciplinare, in modo da massimizzarne gli effetti di attivazione, ad esempio modulando l'estensione dell'area di produzione in funzione dell'inclusione di un maggior numero di imprese o consentendo l'utilizzo di tecnologie non particolarmente selettive.

Più precisamente la protezione unitaria delle indicazioni geografiche potrebbe costituire uno strumento di politica economica locale idonea a sostenere processi di sviluppo territoriale che vanno al di là del sistema produttivo legato ad una specifica indicazione geografica, a dare maggiore visibilità al territorio e ad accrescere il senso di consapevolezza dei soggetti che fanno parte della filiera del prodotto a indicazione geografica.

E' evidente, pertanto, come la protezione armonizzata delle *indicazioni geografiche* potrebbe creare sistemi di relazione tra imprese ed amministrazioni pubbliche ed organizzazioni del turismo, anche in considerazione del fatto che le *indicazioni geografiche*, sorrette da una protezione unitaria di livello europeo, potrebbe costituire uno strumento per promuovere il turismo sul territorio.

9. Ritiene che una protezione armonizzata delle IG per i prodotti non agricoli a livello dell'UE possa aiutare i produttori a difendersi dalle imitazioni e dagli abusi? Motivare la risposta.

SI', in quanto la mancanza di un quadro giuridico chiaro e universale per la protezione unitaria



delle *indicazioni geografiche* di prodotti non agricoli nell'UE e la conseguente esistenza di sistemi disparati con livelli diversi di protezione e di applicazione delle norme possono creare gravi problemi e perdite ingenti per gli operatori legittimi, a causa delle utilizzazioni abusive dei prodotti messe in atto da parte dei concorrenti che cercano di ottenere in modo sleale vantaggi, utilizzando abusivamente la denominazione per prodotti che non sono originari della specifica zona geografica e/o che non sono conformi al disciplinare di produzione pertinente.

Una protezione armonizzata capillare delle *indicazioni geografiche* per i prodotti non agricoli a livello europeo, pertanto, potrebbe risultare più efficace rispetto alle variegate iniziative, dagli esiti anche incerti, poste in essere dai produttori, quali lettere di protesta, campagne anticontraffazione, registrazione dei marchi, azioni legali dai costi elevati. La necessità, infine, di ricercare la tutela e limitare la concorrenza favorirebbe la COOPERAZIONE per quei prodotti uguali o simili tipici di altre aree dell'Unione.

10. In che modo produttori concorrenti potrebbero proteggersi da un'estensione eccessiva delle IG?

Stabilendo parametri certi per la classificazione delle IG.

La protezione delle IG costituisce uno strumento volto ad impedire l'uso fraudolento del nome di una indicazione geografica nel mercato. Se si verifica un'estensione delle protezioni delle indicazioni geografiche, ne consegue che i consumatori sono informati sulla qualità di un maggior numero di prodotti e che i produttori hanno interesse a investire nella fabbricazione di prodotti di alta qualità. Un'impresa che decide di produrre prodotti di qualità elevata, raccoglierà i frutti di tale scelta a distanza di tempo, come risultato dell'investimento a lungo termine finalizzato a costruire una solida reputazione. Come si è avuto modo di precisare l'indicazione geografica è un segno distintivo che non rappresenta né il prodotto tipico, né il nome geografico, bensì un'associazione tra i due che si basa su un legame funzionale tra origine geografica e una o più caratteristiche intrinseche (una data qualità) o estrinseche (una reputazione).

I produttori concorrenti pertanto non vedrebbero pregiudicata la possibilità di commercializzare lo stesso tipo di prodotti, soprattutto se diversi e differenziati da quelli appartenenti alla categoria dei prodotti ad *indicazione geografica*. Peraltro i prodotti non appartenenti alla categoria di quelli ad *indicazione geografica* sovente sono commercializzati a prezzi più contenuti, in quanto non presentano le stesse caratteristiche di qualità di quelli ad *indicazione geografica*. Di conseguenza, potrebbero comunque continuare ad avere un loro mercato.

11. Che cosa pensa delle attuali alternative alla protezione armonizzata delle IG per prodotti non agricoli?

Le norme in materia di concorrenza sleale e di truffe a danno dei consumatori, vigenti in tutti gli Stati membri dell'Unione, offrono protezione contro le pratiche commerciali sleali. Nella pratica, tuttavia, tali normative hanno una capacità limitata di fornire una protezione efficace contro l'uso



abusivo delle denominazioni di prodotti non agricoli.

Tali normative sono tuttora assai diverse nei vari Stati membri. La tutela dei marchi ha i suoi limiti. Conferisce al titolare il diritto di impedire a chiunque altro l'utilizzo del marchio. Il marchio (denominazione, logo, ecc.) scelto non deve necessariamente avere un legame con i prodotti o con la loro origine. Viceversa un'indicazione geografica protetta mira a garantire ai consumatori che i prodotti sono fabbricati in una determinata località e che, di conseguenza, hanno particolari caratteristiche. Pertanto un marchio, solitamente, non è in grado di fornire le stesse informazioni e garanzie di una indicazione geografica, pur se in taluni casi quest'ultima può essere parzialmente tutelata dalla normativa sui marchi, più precisamente attraverso i marchi collettivi o di certificazione.

Pertanto, posto che la legislazione generale sui marchi non prevede standard predefiniti, che comportino le caratteristiche di garanzia essenziali di un regime di *indicazioni geografiche*, e che la protezione per mezzo delle normative nazionali può soltanto garantire il rispetto dell'*indicazione geografica* nello Stato membro pertinente, si ritiene che non si possa prescindere dall'adozione di una protezione unitaria di livello europeo.

12.Un nuovo sistema introdotto a livello dell'UE dovrebbe proteggere le indicazioni geografiche contenenti denominazioni non geografiche associate in maniera inequivocabile a una precisa località?

SI', le possibili forme di protezione a livello delle *indicazioni geografiche* a livello europeo per i prodotti non agricoli potrebbero essere articolate secondo un ventaglio che spazia dal rispetto dei requisiti minimi in materia di protezione delle *indicazioni geografiche* stabiliti dall'Accordo TRIPS, alla definizione di ulteriori criteri, che si richiamino a quelli previsti dalla legislazione europea con riferimento alle *indicazioni geografiche* per prodotti agricoli. Potrebbe essere auspicabile non limitarsi al caso tipico in cui, al fine di indicare un prodotto ammissibile alla protezione di un'*indicazione geografica*, si utilizza per lo più il nome del prodotto stesso, o il nome di una zona geografica eventualmente associato al nome dei prodotti. In casi determinati e specifici si potrebbe prevedere che il nome di una *indicazione geografica* possa essere costituito anche da una denominazione non geografica, a condizione che questa sia inequivocabilmente associata al luogo di origine, al fine di evitare una diffusione de prodotto al di fuori dei luoghi di origine. Ciò consentirebbe ad un maggior numero di imprese di far parte di un sistema di *indicazioni geografiche* per prodotti non agricoli. In tale prospettiva assumerebbe significativa importanza la disciplina, a livello europeo, del processo di registrazione che dovrebbe prevedere un ruolo attivo di controllo da parte delle autorità pubbliche.

13.In tal caso, in che modo tale sistema potrebbe garantire che una siffatta protezione non comprometta i diritti di altri produttori

Si ritiene che valgano i concetti generali secondo i quali la protezione delle indicazioni geografiche per prodotti non agricoli, la cui associazione all'area geografica deve essere univoca, inequivocabile e non generica, concepita secondo le diverse modalità come sopra argomentato, debba essere valutata in quanto rispondente alla finalità che i consumatori siano informati in modo adeguato sulla qualità dei prodotti. La qualità delle informazioni per i consumatori diventerebbe dirimente. Un consumatore ben informato potrà scegliere se comprare il prodotto ad indicazione geografica che presenta determinate caratteristiche qualitative ad un prezzo sicuramente più elevato o un altro prodotto, dello stesso tipo, ma comunque differente, probabilmente ad un prezzo più conveniente. Si tratterebbe, comunque, di scegliere tra prodotti tra loro differenti.

Ciò comporta che i produttori abbiano interesse ad investire nella fabbricazione di prodotti di alta qualità e che gli stessi produttori concorrenti non vedano pregiudicata la possibilità di commercializzare, con una denominazione differente, lo stesso tipo di prodotti, anche se non appartenenti ad una indicazione geografica.

14. Una tutela di questo tipo dovrebbe essere estesa a simboli quali i contorni di una zona geografica? Se sì, a quali condizioni?

SI, ferma restando la garanzia dell'inequivocabile associazione ad una zona geografica e a condizione che la zona indicata non comporti l'associazione con caratteristiche non comprese nel prodotto o che prodotti simili non possano essere associati all'area in questione. In tal caso, oltre a prevedere un sistema adeguato di controlli da parte delle amministrazioni pubbliche, sarebbe assolutamente necessario definire un adeguato sistema di etichettatura comune per i prodotti con indicazione geografica, che consenta al consumatore di identificare facilmente l'eventuale appartenenza del prodotto non agricolo ad uno schema di protezione e tutela.

Da tali argomentazioni si intuisce quanto sia importante, nella definizione delle regole che sovraintendono all'utilizzo del nome geografico, il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, fino ad arrivare all'operatore pubblico. Quest'ultimo, oltre che concorrere alla definizione delle regole procedurali di portata generale volte a garantire il rispetto di alcuni principi nella definizione dei diritti sulle indicazioni geografiche e a garantire una efficace azione di accompagnamento per rimuovere e sanzionare comportamenti scorretti, può – in special modo nelle sue articolazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni) – farsi parte in causa del processo di definizione delle regole dell'indicazione geografica per tutelare l'interesse generale e la sostenibilità dell'indicazione stessa, non solo dal punto di vista economico ma anche ambientale e sociale.



15. Ritiene necessario aggiungere ulteriori deroghe alla protezione delle IG oltre a quelle già previste nell'accordo TRIPS? Motivare la risposta.

In via generale NO, in quanto troppe deroghe alla protezione potrebbere allontare il raggiungimento dell'obiettivo finale tuttavia alcune deroghe potrebbero ritenersi necessarie a seguito di una ricognizione puntuale delle IG di prodotti non agricoli presenti all'interno della UE.

16. Ritiene necessario differenziare i vari regimi di tutela in base alle categorie di prodotti non agricoli interessati (approccio settoriale)? Se sì, per quali motivi?

SI², perché un approccio trasversale rischia troppo facilmente di non valorizzare le diversità, inoltre un approccio settoriale, in analogia a quanto già vige per le *indicazioni geografiche* per prodotti agricoli, potrebbe essere applicato anche per le *indicazioni geografiche* di prodotti non agricoli, in relazione alla necessità di tutele particolari con riferimento specifico ai prodotti dell'artigianato artistico, che rappresentano la connotazione più significativa della produzione di una regione, di una zona, di una località, in quanto espressione di un patrimonio artistico, di cultura e di tradizioni.

17. Ritiene che alcuni prodotti debbano essere esclusi dalla protezione delle IG a livello dell'UE? Se sì, specificare.

NO, a condizione che i prodotti inclusi esprimano specificità peculiari riferite ad un determinato territorio (processi di lavorazione e/o materiali utilizzati).

18. Quanto dovrebbe essere forte il legame tra i prodotti non agricoli e il loro luogo di origine, affinché tali prodotti possano beneficiare della protezione di un'indicazione geografica nell'ambito di un nuovo sistema?

L'indicazione geografica deve identificare un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località specifica, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del processo di lavorazione o del prodotto siano attribuibili alla sua origine geografica, identificando quindi un particolare "legame causale" tra tali aspetti peculiari del prodotto e la sua origine geografica definita. A seconda di quanto sia forte il legame del prodotto con il territorio, si configurano requisiti più stringenti da rispettare per ottenere la protezione da indicazioni geografiche.

In particolare, si ritiene che i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale siano quelli più suscettibili di attingere alla categoria di DOP delle indicazioni geografiche, in quanto il legame tra gli aspetti peculiari del prodotto e la zona geografica si caratterizza come molto forte (quanto ai materiali reperibili in zona, alle tradizioni artigianali di quella zona, alle radici culturali,



all'attingimento al saper fare acquisito dagli artigiani della zona di generazione in generazione).

19. Un nuovo sistema dovrebbe contemplare due tipi di legame (uno dei quali più forte) tra i prodotti non agricoli e la loro zona di origine?

SI', a condizione che ci sia una distinzione chiara frai i due sistemi come avviene per le DOP e IGP nei prodotti agricoli.

20. Dovrebbero esservi differenze in funzione dei diversi tipi di prodotti? Motivare la risposta.

SI', la fissazione delle categorie applicabili deriva dalla connotazione del legame causale tra gli aspetti peculiari del processo di lavorazione o del prodotto e la origine geografica definita dei medesimi, per cui, laddove le indicazioni geografiche abbiano una forte caratterizzazione soltanto con riferimento all'apporto umano sia necessario che la maggior parte, se non tutto il processo di lavorazione, avvenga all'interno della zona di protezione.

21. Avrebbe senso introdurre un parametro qualitativo per i prodotti non agricoli?

SI², in quanto introdurre un parametro qualitativo per i prodotti non agricoli potrebbe avere un senso anche alla luce di come è impostato il sistema di protezione delle *indicazioni geografiche* per i prodotti agricoli. Per questi ultimi, al fine di instaurare un sistema di protezione delle *indicazioni geografiche*, è necessario che si proceda alla descrizione delle specifiche caratteristiche essenziali del prodotto e del processo produttivo del medesimo, ponendo in capo ai produttori oneri di informazione, secondo le regole del disciplinare di produzione, che rappresenta perciò un fattore determinante per ottenere la registrazione di un'*indicazione geografica* protetta, essendo peraltro prevista anche l'imposizione di un particolare livello di qualità, attraverso la definizione di un 1ivello qualitativo minimo in modo da lasciare un margine di discrezionalità, di cui occorre verificare la permanenza per tutto il periodo di durata della protezione, attraverso effettuazione di controlli.

22. Come potrebbe essere definito un parametro di questo tipo?

Si ritiene che un **parametro qualitativo** per i prodotti non agricoli possa essere fissato, ferma restando la consapevolezza della discrezionalità insita nella definizione di uno standard di qualità minimo. Si potrebbe procedere ad aggiustamenti, per alcuni tipi di prodotti, laddove il parametro generale appaia non perfettamente calzante a talune specificità.

23. Conviene sulla necessità di verificare che le caratteristiche specifiche, la qualità e l'origine di una IG siano mantenute per tutta la durata della protezione? Motivare la



risposta.

SI', occorre verificare che le caratteristiche specifiche, la qualità e l'origine di una indicazione geografica siano mantenute per tutta la durata della protezione. E' necessario, infatti, che il consumatore sia garantito in ordine al fatto che le caratteristiche specifiche, la qualità o la notorietà delle indicazioni geografiche saranno mantenute per tutta la durata della protezione. L'obiettivo si persegue attraverso numerosi controlli imposti al fine di verificare che i prodotti siano conformi al disciplinare di produzione e che la denominazione sia correttamente utilizzata sul mercato. Tali controlli devono essere eseguiti da un Ente pubblico designato.

24. A Suo parere, come dovrebbero essere definite le caratteristiche specifiche del prodotto al fine di garantire che la qualità e l'origine geografica siano conformi agli standard richiesti senza per questo limitare l'innovazione?

Si ritiene che le caratteristiche specifiche del prodotto dovrebbero essere definite, non utilizzando criteri troppo restrittivi. Si dovrebbe infatti impedire che un dettaglio eccessivo, riferito ad es. ai prodotti della tradizione, possa produrre come conseguenza quella di rendere difficile recepire, nelle lavorazioni tradizionali, i mutamenti intervenuti nei processi e nelle tecnologie. Il fatto di porre l'accento sulla qualità non esclude che sia comunque necessario che la creatività possa interagire con le conoscenze ed il saper fare tradizionale, pertanto dovrebbero essere definite solo quelle caratteristiche senza le quali il prodotto non potrebbe essere identificato come facente parte del gruppo protetto.

25. La qualità, la reputazione <u>e</u> altre caratteristiche dovrebbero essere requisiti obbligatori per ottenere la protezione di una IG per un prodotto non agricolo? Se non tutti questi elementi sono necessari, quali, a Suo parere, dovrebbero essere obbligatori? Motivare la risposta.

Si ritiene che la qualità debba essere il requisito principale, la reputazione e eventuali altre caratteristiche intrinseche dovrebbero essere elementi obbligatori per ottenere la protezione di una indicazione geografica per un prodotto non agricolo qualora non determino rendite di posizione a discapito di produzioni, anche innovative e di qualità, non note al pubblico. Forse potrebbe configurarsi una differenziazione tra la reputazione, intesa come percezione diffusa da parte dell'utenza del prodotto come di un buon prodotto e la notorietà, intesa come reputazione fondata e ben consolidata. Stabilire che la notorietà sia considerata come elemento aggiuntivo o alternativo ad una particolare qualità o ad una caratteristica intrinseca del prodotto potrebbe penalizzare eccessivamente i prodotti nuovi o in via di sviluppo.

26. Che cosa dovrebbe comprendere il disciplinare di produzione? Dovrebbero essere fissati requisiti minimi (ad esempio per quanto riguarda la frequenza, il metodo di selezione dei prodotti e i soggetti coinvolti nelle diverse fasi di produzione e distribuzione)?

Il disciplinare di produzione dovrebbe essere redatto secondo criteri intesi ad assicurare che si descrivano le specifiche caratteristiche essenziali del prodotto (ad es. materie prime) ed il processo produttivo del medesimo (ad es. metodo di lavorazione, tipicità della lavorazione, tempi e soggetti). Lo stesso dovrebbe fissare requisiti minimi di contenuto.

27. Armonizzare le legislazioni nazionali sarebbe sufficiente a tutelare in maniera efficace le IG per i prodotti non agricoli in tutto il mercato interno oppure ritiene necessario un unico sistema di tutela a livello dell'UE?

L'armonizzazione delle legislazioni nazionali potrebbe essere sufficiente a garantire in maniera efficace le *indicazioni geografiche* per i prodotti non agricoli in tutto il mercato interno, ma occorrerebbe creare un sistema di protezione delle stesse negli Stati membri che attualmente ne sono privi. A ciò si aggiunge che sarebbe necessario prevedere il riconoscimento e la protezione reciproci delle *indicazioni geografiche*, individuando altresì le *indicazioni geografiche* potenzialmente confliggenti, e disciplinando un meccanismo di risoluzione dei conflitti tra indicazioni simili di Stati membri diversi. Solo in questo modo si potrebbe pervenire ad un grado di armonizzazione elevato. Questo processo si rileverebbe, quindi, troppo lungo e farraginoso oltre che suscettibile di generare ulteriori oneri. Sarebbe pertanto, auspicabile, un sistema europeo unico che consenta una certa discrezionalità nelle scelte operate dagli Stati membri.

28. Se è favorevole a un sistema europeo unico, i sistemi di tutela nazionali (ad esempio le leggi nazionali sui generis attualmente vigenti) dovrebbero continuare a coesistere? Motivare la risposta.

I sistemi di tutela nazionale potrebbero continuare ad esistere, coesistendo con il nuovo sistema dell'UE. Si avrebbero così i sistemi paralleli (già esistenti allo stato per quanto riguarda i marchi ed in futuro i brevetti), realizzando un approccio ispirato ad un ventaglio di strumenti, tra i quali gli utenti possano scegliere il livello di protezione più adeguato.

- 29. Se fosse messo a punto un nuovo sistema, secondo Lei dovrebbe essere introdotta una procedura di registrazione per tutelare le IG di prodotti non agricoli?
- SI², una procedura di registrazione serve ad avere certezza quanto all'esistenza o all'ambito di applicazione della protezione e per rendere effettiva la tutela conferita, conferendo maggiore sicurezza all'applicazione dei diritti, in caso di controversia.
- 30. Ritiene che i potenziali costi di un sistema di registrazione delle IG superino i costi di un sistema privo di registrazione?



I costi di un potenziale sistema di registrazione potrebbero essere superiori ai costi di un sistema privo di registrazione, ma tale aspetto cede il passo di fronte all'utilità di un sistema di registrazione. Occorre infatti considerare che, in assenza di un sistema di registrazione, non esisterebbe un registro pubblico da consultare per reperire nomi di indicazioni geografiche preesistenti ed individuarne i titolari. Il sistema di protezione delle *indicazioni geografiche* sarebbe pertanto vanificato.

I costi ulteriori per la registrazione dovrebbero, infine, essere a carico degli Enti pubblici per non incidere ulteriormente sui costi di produzione che per le piccole realtà artigianali potrebbero essere importanti.

31. A Suo parere la procedura di registrazione dovrebbe comprendere un elemento nazionale, ad esempio per quanto riguarda la verifica del rispetto del disciplinare, della zona geografica indicata, della qualità, della reputazione ecc.?

SI², per quanto concerne la verifica del rispetto del disciplinare, della zona geografica indicata, della qualità, della reputazione e di altri elementi, seguendo il sistema a due fasi in cui gli aspetti di cui sopra siano verificati dalle autorità nazionali più vicine al particolare ambiente geografico, mentre l'esame dei criteri comuni a livello europeo dovrebbe essere di spettanza dell'autorità centrale.

32. Se fosse creato un nuovo sistema, i produttori e le loro associazioni dovrebbero essere gli unici soggetti autorizzati a presentare domanda di registrazione delle IG per prodotti non agricoli oppure dovrebbero essere autorizzati anche altri soggetti? Se sì, quali?

La registrazione dovrebbe essere *in primis* concessa ai produttori e alle loro associazioni. Recependo quello che risulta come uno stato di fatto, secondo quanto emerge dagli studi effettuati, si ritiene che altri soggetti autorizzati a chiedere la registrazione potrebbero essere, le Camere di Commercio, le comunità locali, gli enti statali. Si potrebbero aggiungere anche le cooperative. Questa impostazione trova la sua *ratio* nell'esigenza di tutelare maggiormente gli aspetti afferenti ai disciplinari, garantendo peraltro che sia assicurata la partecipazione dei produttori alla definizione delle regole che sarebbero applicate al loro processo produttivo.

33. I singoli produttori dovrebbero essere autorizzati a chiedere la registrazione?

SI'.

34. Se dovesse essere creato un nuovo sistema, riterrebbe necessario includere una procedura di opposizione che sia aperta allo stesso tipo di soggetti interessati contemplato dalla normativa riguardante le IG per i prodotti agricoli?



SI², seguendo la stessa impostazione contemplata dalla normativa per le *indicazioni geografiche* concernenti i prodotti agricoli che consenta di presentare un'opposizione. In particolare, per i prodotti agricoli, l'opposizione può essere presentata dalle autorità di uno Stato membro o di un Paese terzo oppure da ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un Paese terzo oppure stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda di registrazione relativa alla *indicazione geografica*.

35. La protezione delle IG per prodotti non agricoli a livello dell'UE mediante registrazione dovrebbe esigere il versamento di una tassa?

NO, dovrebbe essere gratuita così come previsto attualmente per i prodotti agricoli.

36. A quanto dovrebbe ammontare la tassa di registrazione per poter essere considerata equa?

Se invece dovesse prevalere l'orientamento per cui dovrebbe essere prevista una tassa di registrazione, che peraltro sarebbe un ostacolo all'utilizzo del sistema da parte dei piccoli produttori, si potrebbe seguire il criterio adottato da dieci autorità nazionali che impongono tasse di registrazione delle indicazioni geografiche nella misura necessaria a coprire le spese di gestione relative alla registrazione, in analogia peraltro all'impostazione per cui la registrazione di marchi e brevetti in tutto il mondo comporta il pagamento di una tassa.

37. Quale portata dovrebbe avere la protezione delle IG per prodotti non agricoli nell'UE?

La portata della protezione delle *indicazioni geografiche* per i prodotti non agricoli nell'UE dovrebbe essere dello stesso tenore di quella prevista per i prodotti agricoli, in quanto sarebbe difficile giustificare un trattamento diverso per i prodotti non agricoli qualora fosse messo a punto per gli stessi un nuovo sistema. Già l'Unione Europea ha concesso un livello di protezione più elevato alle *indicazioni geografiche* per i prodotti agricoli rispetto alla protezione di cui all'art. 22 dell'Accordo TRIPS, che stabilisce un regime generale con standard minimi di protezione per tutti i tipi di prodotti.

38. La protezione delle IG per i prodotti non agricoli dovrebbe corrispondere alle garanzie di cui già beneficiano le IG di prodotti agricoli a livello dell'UE? Se sì, in che misura?

SI', nella stessa misura prevista per le IG di prodotti agricoli...

39. Per controllare e fare rispettare i diritti relativi alle IG di prodotti non agricoli preferirebbe un sistema esclusivamente privato, pubblico o di tipo misto pubblico-



privato? Motivare la risposta, tenendo conto, ove possibile, dell'efficacia e dei costi di un'azione volta a far valere tali diritti.

Dovrebbe essere un sistema esclusivamente pubblico come già avviene per i prodotti agricoli, che consiste nella previsione della protezione di ufficio in base alla quale le autorità pubbliche sono incaricate di istituire un sistema per verificare l'adempimento degli obblighi e garantire il corretto funzionamento del sistema. Un sistema pubblico è maggiormente efficace e garantista e pertanto tali aspetti positivi prevalgono sulle considerazioni relative agli obblighi supplementari ed ai maggiori costi per le autorità pubbliche.

40. Secondo Lei la protezione delle IG per i prodotti non agricoli dovrebbe avere durata illimitata oppure durata limitata con possibilità di rinnovo? Se è a favore di una protezione limitata nel tempo, che durata dovrebbe avere?

Si ritiene che la protezione delle *indicazioni geografiche* per i prodotti non agricoli dovrebbe avere durata illimitata con la previsione di verifiche periodiche, in una logica di preservazione del patrimonio, delle tradizioni, del Know-how regionali/locali, in analogia, altresì, a quanto si verifica nella maggior parte degli Stati membri che hanno istituito un sistema sui generis per tutelare le *indicazioni geografiche* di prodotti non agricoli, nei quali è assicurata parimenti una protezione illimitata, senza necessità di rinnovo.

41. Conviene che dovrebbe essere possibile cancellare una IG dopo la registrazione?

SI', Tale possibilità dovrebbe essere assicurata, in analogia a quanto avviene nel settore delle *indicazioni geografiche* di prodotti agricoli, allorché ricorre la circostanza che i prodotti non rispettino più le condizioni stabilite dal pertinente disciplinare, o qualora, per un periodo di tempo relativamente lungo, non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici dell'indicazione geografica

42. Chi dovrebbe essere autorizzato a chiedere la cancellazione dell'IG?

Il soggetto che ha richiesto la registrazione, i produttori concorrenti e qualsiasi soggetto portatore di interesse, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo, le associazioni dei consumatori, le Camere di Commercio, le comunità locali, in generale tutti i soggetti che abbiano un interesse legittimo purchè non in contrasto con le finalità della protezione allorché ricorrano le circostanze di cui alla precedente domanda n. 41.

43. Se dovesse essere istituito un nuovo sistema, riterrebbe necessario introdurre una procedura di cancellazione, con le medesime condizioni previste per le IG dei prodotti



agricoli?

Sľ.

44. Ritiene che le IG e i marchi debbano essere assoggettati squisitamente al principio del "primo nel tempo, primo in diritto" (che sancisce la prevalenza del titolo anteriore)?

NO, il principio generale della prevalenza del titolo anteriore non può essere deputato a regolare in modo esclusivo il rapporto tra i marchi e le *indicazioni geografiche* per prodotti non agricoli (pur se lo stesso potrebbe semplificare il quadro dei potenziali conflitti tra gli stessi), in presenza di specifiche disposizioni già dettate con riguardo al rapporto tra *indicazioni geografiche* e marchi nel sistema unitario per le *indicazioni geografiche* di prodotti agricoli, le quali potrebbero essere estese a regolare anche la protezione delle *indicazioni geografiche* per i prodotti non agricoli.

45. In determinate circostanze le IG dovrebbero prevalere sui marchi? Motivare la risposta.

SI', in analogia a quanto accade per le *indicazioni geografiche* per i prodotti agricoli, qualora la concessione di tale marchio sia in conflitto con la protezione concessa all'*indicazione geografica*.

La prevalenza delle *indicazioni geografiche* troverebbe la sua ragione di essere nella posizione di un sistema di protezione generale delle *indicazioni geografiche* per prodotti non agricoli a livello europeo e nell'adozione della specifica regolamentazione con riguardo ai rapporti tra *indicazioni geografiche* per prodotti non agricoli e marchi.



